

(N. 1114)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 7 giugno 1950 (V. Stampato N. 1077)

d'iniziativa del Deputato FABRIANI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 GIUGNO 1950

Ricostituzione dei comuni di Sant'Eusanio Forconese
e di Villa Sant'Angelo, in provincia dell'Aquila.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I comuni di Sant'Eusanio Forconese e di Villa Sant'Angelo, aggregati a quello di San Demetrio nei Vestini con regio decreto 28 marzo 1929, n. 635, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Aquila, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni suindicati.

Art. 2.

L'organico dei ricostituiti comuni di Santo Eusanio Forconese e di Villa Sant'Angelo ed

il nuovo organico del comune di San Demetrio nei Vestini, saranno stabiliti dal Prefetto, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai predetti comuni anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di San Demetrio nei Vestini, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuite posizioni gerarchiche e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.